

*Costituzione di parte civile del Comune in un processo per
violenza sessuale*

**Giudice per le indagini preliminari di Trento, 17 giugno 2015.
Giudice Francesco Forlenza.**

Persone giuridiche - Responsabilità penale - Costituzione di parte civile del Comune in processi di violenza sessuale - Esclusione

La costituzione di parte civile del Comune, in casi di violenza sessuale, è inammissibile per l'eccessiva estensione del concetto di causa che porta a risultati in contrasto con le esigenze del diritto. Il danno identificabile nelle spese sostenute dal Comune, quale finanziatore di servizi rivolti alle vittime della violenza sessuale, non rappresenta la "conseguenza immediata e diretta" (art. 1223 c.c.) dell'azione del reo, ma è l'espressione di una discrezionalità su interessi sociali meritevoli di protezione, avulsa dal determinismo eziologico che la legge richiede per far dipendere, rispetto all'azione criminosa, il necessario effetto degli eventi.

(Massima a cura di Francesco FORLENZA a riproduzione riservata)

Omissis

Imputato

dei seguenti reati

1) del delitto p. e p. dall'art. 56, 609 bis e 609 septies c.p. perché poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere con violenza H. G. a subire atti sessuali. In particolare mentre la H. si avvicinava alla propria autovettura parcheggiata all'interno dell'area ex Sit, la aggrediva alle spalle buttandola a terra. Sbattendole la testa ed il viso sull'asfalto, tentava di abbassarle i pantaloni, non riuscendo nel suo intento per causa indipendenti dalla sua volontà, ossia solo per la reazione della p.o. che gli morsicava un dito e invocava aiuto, facendo accorrere altre persone.

In Trento il 3.1.2015

Oppure, in alternativa,

del delitto p. e p. dagli artt. 56, 628 c.p. perché poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della borsa di H. G. In particolare, al fine di trarne profitto, mentre la H. si avvicinava alla propria autovettura parcheggiata all'interno dell'area ex Sit, la aggrediva alle spalle buttandola a terra. Sbattendole la testa ed il viso sull'asfalto tentava di impossessarsi della borsa della H. non riuscendo nel suo intento per causa indipendenti dalla sua volontà, ossia solo per la reazione della p.o. che gli morsicava un dito e invocava aiuto, facendo accorrere altre persone.

Fatti commessi in Trento il 3.1.2015

2) del delitto p. e p. dall'art. 582, 583, comma 1 n. 2, 585 in relazione al 576 n. 5 perché, usando violenza contro H. G. secondo le modalità descritte nel precedente capo di imputazione, provocava volontariamente

a quest'ultima lesioni consistite in trauma cranico, traumi facciali ed altre abrasioni della durata di 21 gg come da certificati medici in atti.

Con le aggravanti di aver provocato l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione a causa dell'avulsione dei due denti incisivi inferiori e di aver commesso il reato di lesioni in occasione del reato di cui al capo a).

In Trento il 3.1.2015

3) del delitto p. e p. dall'art. 594 c.p. perchè, durante la commissione dei reati di cui ai due precedenti capi di imputazione, ingiuriava H. G. dicendole "puttana, puttana". In Trento il 3.1.2015.

Motivazione

All'udienza preliminare l'imputato (chiamato a rispondere dei reati di tentata violenza sessuale, oppure in alternativa di tentata rapina e di ingiurie), sull'accordo delle parti, chiedeva di patteggiare la pena solo per il reato di tentata violenza sessuale in danno di H. G., sulla base del seguente calcolo: pena base anni cinque di reclusione, diminuita per il tentativo ad anni uno e mesi nove di reclusione, ridotta ad anni uno e mesi due di reclusione per la diminuzione del rito prescelto.

All'udienza veniva ammessa la costituzione di parte civile della vittima H. G., ma non anche la costituzione di parte civile del Comune di Trento, rigettata con la seguente motivazione come da ordinanza in atti: <<La legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati, purché tale tipologia di danno sia in concreto configurabile (Cass. 7.3.2014 n. 13244). Premesso che il Comune di Trento, stando al contenuto della delibera giunta in atti, si è costituito parte civile "soprattutto per manifestare la propria solidarietà nei confronti della vittima nel caso di specie e di tutte le vittime di violenza", con uno scopo politicamente ed eticamente encomiabile ma di nulla rilevanza sotto il profilo ex art. 185 c.p., nei fatti il pur secondariamente dedotto danno all'immagine non è comprovato non essendo stata allegata né dedotta prova di un pregiudizio all'immagine della città di Trento, al suo sviluppo turistico e alle attività ad esso collegate; non ammette la costituzione di parte civile del Comune di Trento>>.

Oltre a ciò, vanno aggiunte le seguenti ulteriori considerazioni sull'argomento. La giurisprudenza che ammette la costituzione di parte civile del Comune in casi di violenza sessuale, non può essere condivisa per l'eccessiva estensione del concetto di causa che porta a risultati in contrasto con le esigenze del diritto. Il danno identificabile nelle spese sostenute dal Comune quale finanziatore e diretto erogatore di servizi specificamente rivolti alle vittime della violenza sessuale (Cass. 9.6.2011 n. 29905), non rappresenta la "conseguenza immediata e diretta" (art. 1223 c.c.) dell'azione del reo, ma è la espressione di una discrezionalità su interessi sociali meritevoli di protezione, avulsa dal determinismo eziologico che la legge (civile e penale) richiede per far dipendere, rispetto all'azione criminosa, il necessario effetto degli eventi. In concreto, non c'è un rapporto di tipo giuridico (non politico!) di causa ed effetto tra l'azione del reo e le iniziative politiche del Comune.

Va da sé poi, e sia detto *per incidens*, che moltiplicare la platea dei creditori comporta (per vichiana eterogenesi dei fini) la proporzionale riduzione del *quantum* spettante alla vittima a cui è diretta la solidarietà.

In merito alla ammissibilità della parte civile Comune <<*in quanto statutariamente e concretamente impegnato contro la violenza alle donne*>> (cfr. sentenza Cassazione Penale, 3, 9.6.2011 n. 29905), sono pronunce giurisprudenziali che giungono ad una vera e propria “spiritualizzazione” del danno, ravvisandolo non in una lesione economico-patrimoniale, ma nella compromissione di valori eterei quali la <<*violazione del fine statuario essenziale dell’associazione*>>, la <<*offesa dello scopo sociale che costituisce la finalità propria del sodalizio*>>, la <<*lesione di quelle finalità di salvaguardia proprie della associazione medesima*>>, che però poco o punto hanno a che fare col danno non patrimoniale (oggettivo) inteso - nella accezione datane dai giudici costituzionali - quale lesione di interessi fondamentali della persona umana, di valenza esistenziale e costituzionalmente garantiti. Oltre a ciò, è palese che l’imputato non ha violato “lo statuto” del Comune, ma ha fatto di peggio: ha infranto la legge penale. Diversamente opinandosi, potrebbe egualmente dirsi che chi guida in stato di ebbrezza alcolica viola lo statuto dell’ “Esercito della Salvezza” che promuove l’astinenza dall’alcol (nonché dal vizio e dal peccato), e chi infligge un pugno al suo prossimo viola lo statuto delle associazioni che propugnano la non violenza, e così via di seguito in una sequela che non può essere condivisa, vietandolo i criteri dell’umana ragione prima che il diritto.

In definitiva, in questo processo la vera e sola danneggiata è la donna che l’imputato ha tentato di violentare, il resto arieggia palliati “danni punitivi” (quale arguibile tra le righe stesse della delibera giunta), che non hanno diritto di cittadinanza nell’ordinamento giuridico italiano.

Può essere accolta, sull’accordo delle parti, la richiesta di patteggiamento della pena per la tentata violenza sessuale. Alla luce della querela, della c.n.r., dei verbali di s.i.t., dei referti, del contenuto stesso della ordinanza cautelare e dell’atto di integrazione della denuncia-querela, non sussistono evidenze probatorie perché debba essere emessa sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per questo reato. In sede di interrogatorio di garanzia l’imputato si è difeso dicendo che scopo della sua azione criminosa era quello di rubare la borsa della donna, non già quello di usarle violenza. Ma la sua discolta è smentita dalle dichiarazioni della vittima, sia quelle rese nella immediatezza, che quelle rese in querela, sia quelle esposte nella successiva integrazione: l’imputato la aggredì dal retro, la buttò a terra, la palpò nelle parti pudende e, sopra il corpo della donna giacente a terra, si adoperò nel tentativo di sfilare i pantaloni infilando la mano all’interno di essi, cercando di abbassarli, sempre, come preso da un brutale impulso sessuale, iniziando a tentare di sfilare gli indumenti con la mano tra i pantaloni e la canottiera. L’uomo si allontanò solo quando percepì che stavano accorrendo persone, richiamate dalle urla della donna terrorizzata, la quale immediatamente alla Squadra Mobile dichiarò che l’aggressione riguardava, per le modalità della azione criminosa, un tentativo di abuso sessuale e non di rapina; stesse dichiarazioni ella ebbe a rendere ai medici. Non sussistono quindi evidenze probatorie per poter anche solo ipotizzare un tentativo di rapina anziché la violenza sessuale nella forma del tentativo. La pena finale è congrua. L’imputato va altresì condannato al rimborso delle spese di costituzione e patrocinio in favore della costituita parte civile H. G., nella misura liquidata in dispositivo.

Dalla dinamica del fatto per come sopra riportata, consegue all’evidenza che va dichiarato non doversi procedere, ex art. 425 c.p.p., nei confronti

dell'imputato in ordine al reato di tentata rapina, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 444 c.p.p.;
sull'accordo delle parti;
applica all'imputato, in ordine al reato di cui agli artt. 56, 609 bis e 609 septies c.p., con la diminuzione del rito prescelto, la pena di anni uno e mesi due di reclusione, con condanna dell'imputato al rimborso delle spese di costituzione e patrocinio in favore della costituita parte civile H. G., che liquida in € 1.000, oltre accessori di legge.

Visto l'art. 129 c.p.,
dichiara non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato, in ordine al reato di cui agli artt. 56, 628 C.P. perché il fatto non sussiste.

Motivazione in gg. 30.

Trento, 11.06.2015.